



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale "G. Segantini"**

Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Viale Rimembranze, 17 - 22033 Asso (Co)

Tel. 031 672089 - Fax 031 681471

e-mail : coic803003@istruzione.it - www.scuoleasso.gov.it

Posta Elettronica Certificata: coic803003@pec.istruzione.it

C.F. 82002020137 – COIC803003

REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN USCITA DALLA SCUOLA - IC SEGANTINI ASSO
(approvato con delibera cdi n. 5 del 12/12/2017)

1. VIGILANZA USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI

Gli alunni della scuola dell'infanzia, al termine dell'attività didattica, sono affidati ai genitori o a persona adulta autorizzata che li ritirano entrando dentro l'edificio scolastico, o affidati al responsabile dello scuolabus, dove è attivo il servizio. I collaboratori scolastici sono tenuti a contribuire alla vigilanza degli alunni al termine dell'attività didattica.

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado, al termine delle attività didattiche come previsto dall'orario del plesso, i docenti impegnati nell'ultima ora di lezione nella classe sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita della scuola e ad affidarli ai genitori o ad altro adulto autorizzato/delegato. I collaboratori scolastici sono tenuti a contribuire alla vigilanza degli alunni al termine dell'attività didattica.

Come previsto dall'art 19 bis del DL 16 ottobre 2017, n. 148 come modificato dalla Legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.

"I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza".

L'autorizzazione, firmata da entrambi i genitori, dai tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, deve essere presentata al Dirigente scolastico compilando apposito modulo della scuola (vedere modulo allegato), predisposto in conformità alle previsioni della Legge.

Qualora non sia stata presentata tale autorizzazione alla scuola nei termine e modalità previste, l'alunno, sia della scuola primaria che della scuola secondaria, in caso di assenza del genitore, o di altro adulto delegato, al termine dell'attività didattica, rimarrà a scuola in custodia al collaboratore scolastico, previa comunicazione alla segreteria, che avviserà la famiglia. Se dopo mezzora i

genitori risultano ancora non rintracciabili, il minore sarà affidato agli organi competenti (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato).

2. USCITA ANTICIPATA

Le uscite anticipate degli alunni sono richieste dai genitori per mezzo dell'apposito modulo contenuto nel diario dell'alunno e autorizzate dai docenti delle classi. Gli alunni possono lasciare anticipatamente l'istituto solo se accompagnati dai genitori o da altro adulto autorizzato.